

ALLEGATO A – CARATTERISTICHE DEL REGIME DI AIUTO PER LA PROMOZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI E AGROALIMENTARI

1. Premessa

Il regime di aiuto riguarda le attività di promozione dei prodotti agricoli e agro-alimentari sui mercati degli Stati Membri e dei paesi terzi.

2 Base giuridica

2.1 Nazionale

Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 31 “Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale”, art. 12 Promozione delle produzioni e del patrimonio enogastronomico lombardo.

2.2 Comunitaria

- Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014—2020 (2014/C 204/01), di seguito orientamenti, e in particolare il capitolo 1.3.2 Aiuti per le misure promozionali a favore dei prodotti agricoli; 1.1.9 Aiuti per la partecipazione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualità; 1.1.10.2 Aiuti per servizi di consulenza;
- regolamento (CE) n. 3/2008 relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi;
- regolamento (CE) n. 501/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi;
- regolamento 1144/2014 Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 relativo ad azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio;
- regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis»;
- regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.

3. Beneficiari

Sono beneficiari del regime di aiuto le piccole e medie imprese (aziende agricole) attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli (allegato I del Trattato dell’UE) e nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli (trasformatori, importatori, distributori, ecc.). Per piccole e medie imprese si intendono le imprese secondo la definizione del punto 13 degli orientamenti che soddisfano i criteri di cui all’allegato I del regolamento UE n. 702/2014. Sono escluse dalle misure di aiuto le grandi imprese.

4. Soggetti attuatori

Gli aiuti non comportano pagamenti diretti in denaro alle imprese agricole di produzione primaria ed alle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, ma sono erogati in natura sotto forma di servizi agevolati tramite soggetti attuatori quali, in particolare, enti pubblici - appartenenti al sistema regionale, il sistema camerale lombardo, Enti nazionali ecc.- le organizzazioni di produttori, i consorzi di tutela, le associazioni d’imprese e di prodotto e gli enti

privati che si occupano di promozione di prodotti agricoli e del turismo enogastronomico, o altri soggetti individuati con procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi pubblici ai sensi della normativa nazionale e comunitaria. Ciò non si applica agli aiuti per la nuova adesione degli agricoltori in attività ai regimi di qualità di cui al punto 280 a) degli orientamenti, descritti nella sezione 7.1.A 1), che verranno versati direttamente ai beneficiari secondo le modalità indicate al punto 9.1.A,

5. Aree geografiche

Le attività di promozione sono svolte in ambito nazionale ed internazionale, sia in paesi appartenenti all'Unione Europea che nei paesi terzi.

6. Prodotti

I prodotti agricoli e agro-alimentari oggetto delle misure di aiuto sono quelli indicati nell'allegato I del Trattato. In particolare, per quanto riguarda gli aiuti per l'adesione ai regimi di qualità e per le campagne promozionali non di carattere generico, i prodotti ammissibili sono:

- le produzioni di qualità riconosciute a livello UE ed in particolare i prodotti a marchio DOP, IGP, STG, DOC, DOCG, IGT e di qualità biologica di cui ai: regolamento (UE) 1308/2013; regolamento (UE) n. 1151/2012; regolamento (CE) n. 834/2007; regolamento (CE) 110/2008; regolamento (UE) 251/2014;
- le produzioni di qualità riconosciute dagli Stati membri in quanto conformi ai criteri specificati al punto 282, lettera b), degli orientamenti (sottoposti dunque a un disciplinare di produzione e controllati);
- le produzioni agricole certificate secondo regimi facoltativi di certificazione riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi ai requisiti stabiliti nella comunicazione della Commissione "Orientamenti UE sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari".

7. Descrizione delle misure di aiuto

- A. Aiuti intesi a promuovere i prodotti agricoli di qualità;
- B. Prestazioni di assistenza tecnica e attività promozionali;
- C. Aiuti per misure promozionali a favore dei prodotti agricoli.

7.1. A Aiuti intesi a promuovere i prodotti agricoli di qualità

(specifica base giuridica europea: 1.1.9. Aiuti per la partecipazione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualità orientamenti).

Si tratta di aiuti intesi a incoraggiare:

- 1) punto 280 a) orientamenti: la nuova adesione ai regimi di qualità per gli agricoltori in attività come definiti al punto 43 della sezione 2.4 "definizioni" degli orientamenti;
- 2) punto 280 c) orientamenti: aiuti per i servizi forniti da terzi per ricerche di mercato, ideazione e progettazione del prodotto;
- 3) punto 280 b) orientamenti: aiuti per le misure di controllo obbligatorie contenute nei disciplinari di produzione, tra cui quelle dei sistemi di tracciabilità e misure di controllo obbligatorie per il rispetto dell'autenticità. Tali aiuti saranno aperti a tutti i produttori e/o le associazioni.

7.2. B. Prestazioni di assistenza tecnica e attività promozionali

(specifica base giuridica europea: 1.3.2. Aiuti per le misure promozionali a favore dei prodotti agricoli e 1.1.10.2 Aiuti per servizi di consulenza degli orientamenti).

Si tratta di azioni finalizzate alla divulgazione di conoscenze scientifiche e all'informazione sulle caratteristiche oggettive dei prodotti, i metodi e i territori di produzione, svolte in ambito nazionale e internazionale, sia in paesi appartenenti all'Unione Europea che nei paesi terzi.

Il regime di aiuto si applica alle seguenti tipologie di attività:

a) Realizzazione e divulgazione di pubblicazioni, quali cataloghi o siti web, contenenti informazioni sui produttori di una data regione o di un dato prodotto. In particolare, si prevede la realizzazione e divulgazione di pubblicazioni, brochure, dépliant e altro materiale di comunicazione, a carattere tecnico-informativo e scientifico, su supporto cartaceo, audiovisivo, multimediale.

Le informazioni diffuse sono generiche e riferite, in forma neutra, ai produttori di una data regione o di un dato prodotto, in modo che tutti i produttori interessati abbiano le stesse possibilità di visibilità.

b) Azioni di diffusione di conoscenze scientifiche e di informazione sui sistemi di qualità aperti a prodotti di altri paesi, sui prodotti generici e sui benefici nutrizionali di tali prodotti e sugli utilizzi per essi proposti. Rientrano in questa voce le attività divulgative e di informazione, quali eventi di presentazione e convegni, finalizzate a far conoscere le caratteristiche oggettive dei prodotti di qualità e dei prodotti generici e i loro benefici nutrizionali, senza che siano menzionate le singole società, i marchi o l'origine, a meno non si tratti di prodotti certificati a livello UE.

c) Organizzazione e partecipazione a forum per lo scambio di conoscenze tra imprese, a concorsi, mostre e fiere. In particolare, rientrano in questa tipologia di attività, l'organizzazione e/o partecipazione a:

- eventi, seminari, incontri tecnici di lavoro e conferenze stampa;
- fiere ed eventi sul territorio a carattere istituzionale;
- fiere ed eventi cui partecipano collettive di imprese anche ai fini della vendita, non diretta, dei loro prodotti (stipulazione contratti).

d) Servizi di consulenza

Rientrano in questa voce i servizi di consulenza, in particolare finalizzati all'attività di internazionalizzazione delle imprese e al rafforzamento della competitività, forniti da terzi che non rivestono carattere continuativo o periodico, né connessi con le normali spese di funzionamento dell'impresa, come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità (rif. 301 lett c).

7.3. C. Aiuti per misure promozionali a favore dei prodotti agricoli

(specifica base giuridica europea: punto 464 lett. d in combinazione con pto 455 spese ammissibili intensità 50% ai sensi del pto 468 Aiuti per le misure promozionali a favore dei prodotti agricoli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014—2020 (2014/C 204/01) e in particolare il capitolo 1.3.2. Aiuti per le misure promozionali a favore dei prodotti agricoli).

Si tratta di attività, svolte in ambito nazionale ed internazionale, sia in paesi appartenenti all'Unione europea che nei paesi terzi, direttamente rivolte al consumatore e/o agli operatori economici.

Il regime di aiuti si applica alle seguenti tipologie di attività:

a) Campagne promozionali relative a prodotti di qualità certificata direttamente rivolte ai consumatori e/o gli operatori economici (importatori e buyer, operatori della ristorazione o turistici, ecc.).

Rientrano in questa voce le seguenti attività:

- presentazione e degustazioni di prodotto e loro utilizzo/consumo presso mercati, punti di vendita e di ristorazione e nell'ambito di fiere ed eventi, anche ai fini della vendita, non diretta, dei loro prodotti (stipulazione di contratti di vendita);
- distribuzione di materiale informativo e promozionale;
- incoming di operatori economici, ovvero visite guidate e soggiorni finalizzate a far conoscere i prodotti, i produttori e i territori di produzione.

b) Campagne promozionali su mezzi di comunicazione di massa o media ICT.

Le campagne promozionali destinate a prodotti di qualità riconosciuti a livello UE e/o marchi di qualità nazionali e regionali non sono focalizzate sui prodotti di una o più imprese determinate. Rispettano, ove applicabili, le norme di etichettatura specifiche stabilite per determinati prodotti.

Nel caso di denominazioni riconosciute a livello europeo, il riferimento all'origine dei prodotti è permesso se corrispondente esattamente a quello registrato dall'Unione.

Nel caso di marchi di qualità riconosciuti a livello nazionale o regionale, il riferimento all'origine può essere indicato purché secondario nel messaggio pubblicitario.

8. Spese ammissibili

8.1. A. Aiuti intesi a promuovere i prodotti agricoli di qualità.

Le spese ammissibili dovranno essere coerenti con le attività previste ai punti 280 a), 280 b), 280 c) degli orientamenti, ovvero:

- spese per la nuova adesione ai regimi di qualità, punto 280 a) solo per agricoltori attivi così come definiti al punto 43 della sezione 2.4 "definizioni" degli Orientamenti;
- spese per le misure di controllo obbligatorie contenute nei disciplinari di produzione, tra cui quelle dei sistemi di tracciabilità e misure di controllo obbligatorie per il rispetto dell'autenticità, 280 b) aperte a tutti i produttori/associazioni;
- spese servizi forniti da terzi per ricerche di mercato, ideazione e progettazione del prodotto di cui al punto 280 c).

Gli aiuti relativi a spese per la nuova adesione ai regimi di qualità e spese per le misure di controllo obbligatorie non possono essere concessi a copertura dei costi dei controlli effettuati dai beneficiari stessi, o qualora la legislazione dell'Unione preveda che i costi dei controlli siano a carico dei produttori di prodotti agricoli e delle loro associazioni, senza specificare l'effettivo ammontare degli oneri.

8.2. B. Prestazioni di assistenza tecnica e attività promozionali

I costi ammissibili, per quanto riguarda le pubblicazioni e/o altro materiale di divulgazione, sono relativi alle spese di realizzazione (redazione, traduzione, grafica e impaginazione), stampa e divulgazione.

Per quanto riguarda l'organizzazione e partecipazione a fiere ed eventi sono ammissibili le spese di iscrizione, viaggio, pubblicazioni, affitto e allestimento degli stand.

Sono inoltre ammissibili le spese per servizi di consulenza forniti da terzi per la fornitura di servizi accessori, la preparazione e realizzazione delle azioni (organizzazione), comprese le attività divulgative e informative, mostre, concorsi e premi.

8.3. C. Aiuti per le misure promozionali a favore dei prodotti agricoli

I costi ammissibili comprendono la locazione e l'allestimento di locali per attività di degustazione e/o dimostrative, compresa la fornitura di prodotti (solo a fine espositivo e non commerciale) e di macchinari necessari alla conservazione e preparazione dei prodotti (es. frigoriferi, affettatrici, piani da lavoro, fornelli); la fornitura di servizi di assistenza, hostess, traduzione e interpretariato, ufficio stampa e spese di trasporto; servizi di consulenza e di agenzia per l'ideazione e la realizzazione della campagna, compresa la realizzazione di supporti per l'esposizione dei prodotti nei punti di vendita e di ristorazione, la realizzazione del messaggio pubblicitario da veicolare sui mezzi di comunicazione di massa e l'acquisto di spazi pubblicitari.

Per le visite e i soggiorni di operatori economici sono ammissibili i costi di viaggio, vitto e alloggio dei partecipanti, compresi i costi di trasporto e spostamento necessari allo svolgimento della visita, traduzione e interpretariato.

9. Entità dell'aiuto

9.1. A. Aiuti intesi a promuovere i prodotti agricoli di qualità

I costi ammissibili riguardano:

- costi per la nuova adesione ai regimi di qualità, punto 280 a) solo per agricoltori in attività;
- costi per le misure di controllo obbligatorie contenute nei disciplinari di produzione, tra cui quelle dei sistemi di tracciabilità e misure di controllo obbligatorie per il rispetto dell'autenticità, 280 b) aperte a tutti i produttori/associazioni;
- costi per servizi forniti da terzi per ricerche di mercato, ideazione e progettazione del prodotto di cui al punto 280 c).

Gli aiuti di cui al punto (280), lettera a), devono essere concessi per un periodo massimo di cinque anni ed essere limitati a 3 000 EUR per beneficiario e per anno. Essi devono essere concessi a titolo di incentivo, sotto forma di pagamento annuale il cui importo è determinato in funzione dell'ammontare dei costi fissi occasionati dalla partecipazione ai regimi di qualità. Tali costi possono essere concessi solamente agli agricoltori in attività così come definiti al punto 43 della sezione 2.4 "definizioni" degli Orientamenti.

In alternativa per le sole imprese attive nei settori della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui allegato I del TFUE, l'aiuto può coprire il 100% dei costi ammissibili nei limiti imposti dal regolamento de minimis e cioè che tale erogazione non faccia salire l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» ricevuti dall'impresa al di sopra dei 200.000 € durante il periodo che intercorre dall'esercizio finanziario interessato e i due esercizi finanziari precedenti (nel qual caso non può beneficiare dell'aiuto neppure per la parte che non superi detto massimale), ed escludendo aiuti per attività connesse all'esportazione e quelli condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione.

Gli aiuti di cui al punto (280), lettere b) e c), possono raggiungere il 100 % dei costi effettivamente sostenuti.

9.2. B. Prestazioni di assistenza tecnica e attività promozionali

Per le imprese attive nella produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli indicati nell'allegato I del Trattato, le produzioni di qualità riconosciute a livello UE e/o i marchi di qualità nazionale e regionale, l'aiuto può coprire il 100% dei costi ammissibili. L'importo dei premi simbolici non supera un valore massimo di 1000 euro per premio e per vincitore.

Gli aiuti per i premi simbolici sono versati al prestatore delle misure promozionali solo se il premio è stato effettivamente attribuito e su presentazione di una prova dell'attribuzione.

Per quanto concerne gli aiuti per i servizi di consulenza, l'importo dell'aiuto è limitato a 1.500 euro per consulenza.

In alternativa, per altre tipologie di spesa per assistenza tecnica e promozione, per le sole imprese attive nei settori della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui allegato I del TFUE l'aiuto può coprire il 100% dei costi ammissibili nei limiti imposti dal regolamento de minimis e cioè che tale erogazione non faccia salire l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» ricevuti dall'impresa, attiva trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli indicati nell'allegato I del Trattato, al di sopra dei 200.000 € durante il periodo che intercorre dall'esercizio finanziario interessato e i due esercizi finanziari precedenti (nel qual caso non può beneficiare dell'aiuto neppure per una parte che non superi detto massimale).

Sono esclusi gli aiuti per attività connesse all'esportazione e quelli condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione.

In caso di partecipazione a fiere ed eventi nell'ambito di collettive di impresa, l'intensità dell'aiuto non supera il 50% dei costi ammissibili, per le imprese agricole.

9.3. C. Aiuti per le misure promozionali a favore dei prodotti agricoli

Per gli aiuti alle campagne promozionali realizzate in un paese membro dell'UE l'intensità dell'aiuto non supera il 50%. Nel caso la campagna pubblicitaria sia generica, non faccia riferimento all'origine del prodotto e giovi a tutti i produttori di quel tipo di prodotto, l'intensità dell'aiuto può ammontare fino al 100% delle spese ammissibili.

In conformità all'articolo 13.3 del Reg. (CE) n. 3/2008, gli aiuti alla pubblicità nei paesi terzi possono beneficiare di un contributo non superiore all'80% (il 20% deve essere garantito dall'organizzazione proponente). Inoltre, non devono essere concessi a imprese determinate e non devono rischiare di danneggiare le vendite o denigrare i prodotti originari di altri Stati membri, e in generale devono rispettare i principi enunciati dal Reg. (CE) n. 3/2008.

Per i prodotti non rientranti in un sistema di qualità riconosciuti a livello UE l'aiuto può coprire il 100% dei costi ammissibili relativi alle suddette attività di pubblicità nei limiti imposti dal regolamento de minimis e cioè che tale erogazione non faccia salire l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» ricevuti dall'impresa attiva trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli indicati nell'allegato I del Trattato al di sopra dei 200.000 € durante il periodo che intercorre dall'esercizio finanziario interessato e i due esercizi finanziari precedenti (nel qual caso non può beneficiare dell'aiuto neppure per una parte che non superi detto massimale), Il massimale è pari a 15.000 € per le imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli indicati nell'allegato I del Trattato.

Sono esclusi gli aiuti per attività connesse all'esportazione e quelli condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione.

10. Limiti e divieti

Oltre a quelli già riportati nei paragrafi precedenti ed ai fini del rispetto degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 – 2020:

1) gli aiuti sono trasparenti, e cioè è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo come percentuale della spesa ammissibile ex-ante senza dover effettuare una valutazione di rischio;

2) l'intensità di aiuto è calcolata al lordo di qualsiasi imposta o altro onere, indipendentemente dal fatto che si tratti di risorse locali, regionali, nazionali o europee;

3) gli aiuti possono essere cumulati con altri aiuti di stato, purché riguardino diversi costi ammissibili individuabili, o in caso di stessi costi ammissibili nel caso il cumulo non comporti il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevato in base agli orientamenti; oppure che non possano essere cumulati con aiuti "de minimis" relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porti a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti per quell'aiuto dagli orientamenti; in ogni caso non possono essere cumulati con altri aiuti di stato di cui all'art. 107 paragrafo 1 del trattato, se sono superate le soglie di intensità specificate alla sezione 9 "entità dell' aiuto". Inoltre gli aiuti di cui al presente regime non si possono cumulare con le misure previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (in particolare con quanto disposto dall'art.16 "Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari").

4) i dati dettagliati, distintamente tra le spese per le attività di promozione e quelle di pubblicità dei prodotti agricoli e per le relative normative sugli aiuti di stato ai sensi dei quali sono autorizzati, e contenenti tutte le informazioni necessarie per verificare il rispetto delle suddette condizioni devono essere conservati per dieci anni e forniti alla Commissione europea se richiesti, così come una relazione annuale sull'applicazione di questi aiuti;

5) gli aiuti non sono concessi per attività connesse all'esportazione, cioè aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, o subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione o per la costituzione e il funzionamento di una rete di distribuzione o per altre spese correnti connesse all'attività di esportazione in altri Stati membri. Non costituiscono aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali, né quelli relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di prodotti nuovi ovvero di prodotti già esistenti su un nuovo mercato;

6) gli aiuti non sono destinati all'acquisto di prodotti agricoli nell'Unione europea che saranno consegnati come aiuto alimentare nei paesi terzi;

7) gli aiuti sono concessi per attività intraprese e servizi ricevuti dopo l' istituzione e la dichiarazione di compatibilità con il trattato dalla Commissione europea, nonché dopo che sia stata correttamente presentata una domanda di aiuto e questa sia stata accettata con modalità tali da obbligare l'autorità competente ad accordare l'aiuto, indicando chiaramente l'importo da erogare o le modalità di calcolo dello stesso (accettazione da parte delle autorità competenti è possibile solo se il bilancio disponibile per l'aiuto o il regime di aiuto non è esaurito) se il regime di aiuto richiede la presentazione di una domanda all'autorità competente;

8) non saranno concessi aiuti alle imprese in difficoltà così come definite nella Comunicazione della Commissione "Orientamenti sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziate in difficoltà, (2014/C 249/01)", né alle imprese su cui pende un ordine di recupero di un aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una precedente decisione della Commissione;

9) gli aiuti sono accessibili a tutti i soggetti ammissibili della zona interessata sulla base di criteri oggettivamente definiti e sono erogati in natura sotto forma di servizi agevolati e non comportano pagamenti diretti in denaro ai produttori;

10) qualora il supporto tecnico e le misure promozionali siano forniti da associazioni di produttori o da altre organizzazioni, l'appartenenza a tali associazioni o organizzazioni non costituisce una condizione per avere accesso al servizio o per la partecipazione e il contributo dei non-membri ai costi amministrativi dell'associazione od organizzazione è limitato ai costi della prestazione del servizio;

11) conformemente al punto 71 degli orientamenti la domanda di aiuto deve contenere come minimo il nome del richiedente e le dimensioni dell'impresa, una descrizione del progetto o dell'attività, compresa

la sua ubicazione e le date di inizio e di fine, l'importo dell'aiuto necessario per realizzarlo e i costi ammissibili.

10.1 Specifici per gli aiuti per le campagne promozionali

12) i costi per la realizzazione di iniziative pubblicitarie di prodotti agricoli non devono essere considerati aiuti al funzionamento e quindi non alterano le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse e favoriscano lo sviluppo di talune attività o regioni economiche;

13) la campagna promozionale non è focalizzata sui prodotti di una o più imprese determinate;

14) la campagna promozionale rispetta il disposto dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1169/2011, nonché, ove applicabili, le norme di etichettatura specifiche stabilite per determinati prodotti (come per il vino, i prodotti lattiero-caseari, le uova e il pollame);

15) per campagne promozionali destinate a denominazioni riconosciute a livello europeo, può essere fatto riferimento all'origine dei prodotti purché il riferimento all'origine corrisponda esattamente ai riferimenti registrati dalla Comunità;

16) per campagne promozionali destinate a marchi di qualità nazionali o regionali, il riferimento all'origine può essere indicato purché sia secondario nel messaggio pubblicitario, in relazione all'importanza globale del testo o del simbolo (comprese le immagini o la presentazione generale) in riferimento all'origine e/o all'argomento chiave usato nella pubblicità (cioè la parte del messaggio non incentrata sull'origine del prodotto);

17) gli aiuti non sono concessi per campagne promozionali dotate di un bilancio annuo superiore a 5 mio EUR, nel qual caso devono essere notificate separatamente;

18) gli aiuti concessi a favore delle campagne promozionali nei paesi terzi non devono essere concessi a imprese determinate e non devono rischiare di danneggiare le vendite o denigrare i prodotti originari di altri Stati membri, e in generale devono rispettare i principi enunciati dal Reg. (CE) n. 3/2008; in particolare, devono consistere in attività descritte all'articolo 2 (paragrafi 1 e 3), considerare i prodotti previsti all'articolo 3 (paragrafo 2) e essere realizzate in paesi terzi scelti tenendo conto dell'esistenza di mercati con una domanda reale o potenziale;

19) gli aiuti sono concessi per attività pubblicitarie conformi all'articolo 5 del Reg. (CE) n. 501/2008 e cioè che: ogni messaggio è basato sulle qualità intrinseche del prodotto interessato o sulle sue caratteristiche, ed è conforme alla normativa applicabile nei paesi terzi ai quali sono destinati; qualsiasi riferimento all'origine del prodotto deve essere secondario rispetto al messaggio principale trasmesso dalla campagna; i prodotti e i paesi considerati sono tra quelli citati nell'allegato II, parte A e B rispettivamente, del Reg. (CE) n. 501/2008.

11. Durata

La presente misura di aiuto si applica per il periodo intercorrente dalla data della decisione della Commissione europea che l'ha dichiarato compatibile con il Trattato ed il 31/12/2021.